

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3322

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTE SALVATORE, BOCCHI, PANI, MANFREDINI, COMINATO, SPATARO*Presentata il 6 aprile 1982*

Norme in materia di trattamento giuridico ed economico del personale con qualifica di accudiente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende, innanzitutto dare concreta attuazione all'articolo 29 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, introdurre nell'ordinamento ferroviario la nuova disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati, dei loro coadiutori familiari e sostituti, utilizzati dall'azienda delle ferrovie dello Stato per servizi il cui atipico contenuto non è riconducibile a quello proprio dei servizi istituzionali ferroviari.

Tale provvedimento, oltre ad assolvere ad un preciso obbligo di legge, realizza un moderno assetto normativo ed economico per la categoria sino ad oggi vinco-

lata da un precario e discutibile capitolato di appalto approvato con decreto del ministro dei trasporti 27 luglio 1971 pubblicato nel *Bollettino ufficiale* delle ferrovie, n. 15, del 15 agosto 1971, che determina un rapporto di lavoro a regime di convenzione con l'azienda delle ferrovie dello Stato e conferisce, altresì, quella necessaria certezza giuridica che deve essere alla base di ogni rapporto di lavoro per determinare concretamente principi di uguaglianza e di sicurezza dei diritti e degli interessi fra lavoratori.

La modificazione del rapporto di lavoro degli incaricati è pertanto basata sulla maggiore uniformità di trattamento giu-

ridico a quello del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato con il riconoscimento dei diritti e degli interessi legittimi di cui gode il personale ferroviario, e determina, nel contempo, un ulteriore passo avanti verso il rispetto della legge 27 ottobre 1960, n. 1369, che indica all'amministrazione dello Stato di evitare noti ed evidenti fenomeni di sfruttamento di mano d'opera.

La Commissione della Camera dei deputati, approvando il disegno di legge n. 3001 già approvato dal Senato ha peraltro già dato una prima sistemazione organica ad una parte di detti lavoratori che svolgono mansioni analoghe, diret-

tamente collegate con l'esercizio ferroviario.

Il carattere permanente delle prestazioni di mano d'opera dei lavoratori incaricati che espletano i servizi di cui all'allegata tabella n. 1 della presente proposta di legge e l'atipicità delle mansioni medesime impongono l'inquadramento di detti lavoratori nella norma giuridica ed economica vigente per i lavoratori delle ferrovie dello Stato. D'altronde il secondo comma dell'articolo 29 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 indica chiaramente la necessità di inquadramento di detti incaricati che svolgono particolari servizi nei ruoli delle ferrovie dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata all'espletamento dei servizi indicati nell'allegato alla presente legge a mezzo di personale con qualifica di accudiente.

ART. 2.

Assumono a tutti gli effetti la denominazione di accudienti gli incaricati, i sostituti convenzionati e i coadiutori familiari degli incaricati già utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nei servizi richiedenti prestazioni di opera personale, elencati nell'allegata tabella, di cui al precedente articolo 1, secondo le norme del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

ART. 3.

La nuova pianta organica ed il relativo fabbisogno organico del nuovo personale con la qualifica di accudiente vengono stabilite con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 4.

Gli aspiranti accudienti alla data di scadenza della presentazione della domanda devono possedere tutti i requisiti previsti per le assunzioni del personale nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato stabiliti dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. L'even-

tuale esclusione per difetto dei requisiti richiesti è disposta con provvedimento motivato dall'ufficio del personale compartimentale di giurisdizione.

ART. 5.

L'affidamento del servizio viene disposto sulla base di graduatorie formate da apposite commissioni compartimentali che saranno divise per servizio di accudienza e in relazione ai posti disponibili di cui all'articolo precedente.

La graduatoria sarà formata secondo le seguenti preferenze:

a) ex assuntori, incaricati, coadiutori anche non familiari degli incaricati non inquadrati a ruolo con precedenti provvedimenti di legge perché sprovvisti in quella data dei requisiti di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668;

b) ex assuntori, incaricati, coadiutori anche non familiari degli incaricati estromessi dai precedenti inquadramenti a ruolo non per loro colpa o volontà;

c) vedove ed orfani maggiorenni di ex assuntori, incaricati e coadiutori anche non familiari degli incaricati, nonché vedove ed orfani maggiorenni di dipendenti della stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

d) sostituti non convenzionati già utilizzati dagli incaricati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma del Capitolato approvato con decreto del ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

e) ex incaricati di custodia e pulizia dei fabbricati alloggi cui sia stata risolta o sarà risolta la convenzione in seguito a costituzione di condominio;

f) incaricati addetti al funzionamento degli asili nido, dei dopolavoro ferroviari amministrati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché gli incaricati utilizzati al posto di pronto soccorso dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

g) figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

A parità di condizione la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con particolare riguardo al numero dei figli a carico;

2) dall'età.

La graduatoria approvata dai comitati di esercizio compartimentali viene pubblicata sul *Bollettino ufficiale* delle ferrovie dello Stato. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di 30 giorni per gli eventuali ricorsi.

L'assegnazione del servizio avviene a titolo provvisorio per un periodo di 60 giorni di effettive prestazioni superato il quale, con esito favorevole, l'assegnazione del servizio stesso si intende confermata a tutti gli effetti.

In caso di esito negativo, l'accudiente viene esonerato dall'affidamento del servizio con provvedimento motivato dal direttore compartimentale competente per giurisdizione, sentito il comitato di esercizio.

All'interessato compete comunque la retribuzione relativa al periodo delle prestazioni rese.

ART. 6.

Agli accudienti di cui al precedente articolo 2, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, elevati a 26 giorni quando abbiano una anzianità di servizio superiore a cinque anni come incaricato, sostituto convenzionato e coadiutore familiare.

Per l'anno solare del primo affidamento del servizio in applicazione della presente legge, all'accudiente spetta un pe-

riodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo.

Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento entro lo stesso anno solare.

Per esigenze di servizio, il godimento del congedo, richiesto entro l'anno, può essere rinviato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo.

L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede le ferie nel periodo richiesto, salva la facoltà di stabilire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi turni di godimento delle ferie stesse quando le predette esigenze non lo consentano.

Durante il periodo di ferie spettano all'accudiente, oltre allo stipendio mensile, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, il premio di produzione, il premio industriale.

ART. 7.

All'atto dell'inquadramento all'accudiente sono applicate tutte le norme giuridiche, normative ed economiche previste dalle leggi 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, 6 febbraio 1979, n. 42, che regolano in tutte le sue parti il rapporto di lavoro del personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato equiparando la nuova qualifica di accudiente a quella di operaio comune di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad emanare entro 30 gior-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite norme particolari relative:

a) all'orario di lavoro in relazione al tipo di servizio espletato dall'accudiente;

b) all'inquadramento nel profilo professionale ed all'attribuzione della classe di stipendio mensile relativamente al tipo di utilizzazione ed alla qualità e quantità dell'impegno lavorativo;

c) alle prestazioni saltuarie o variabili ed al relativo orario di lavoro speciale;

d) alla istituzione di una apposita scheda personale dell'accudiente che sarà conservata presso ogni sede compartimentale di giurisdizione;

e) alla massa vestiario, agli obblighi speciali di servizio relativi alla sicurezza dell'esercizio e alle sanzioni disciplinari.

Dette norme faranno parte di un apposito regolamento.

ART. 9.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è autorizzata a provvedere all'inquadramento dell'accudiente che osserva l'orario di lavoro di 40 ore settimanali al secondo livello di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

All'accudiente che presta servizio per le ore settimanali di cui al primo comma del presente articolo competono inoltre tutte le indennità integrative ed accessorie previste per i lavoratori di ruolo delle ferrovie dello Stato di pari livello di inquadramento.

ART. 10.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale è autorizzata a provvedere all'inquadramento nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato dell'accudiente che presta la sua opera per un tempo inferiore alle 40 ore settimanali.

Con apposito regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge verranno stabilite le retribuzioni minime e massime relativamente alla quantità e qualità del lavoro svolto.

All'accudiente di cui al presente articolo competono tutte le indennità integrative ed accessorie previste per i lavoratori di ruolo delle ferrovie dello Stato ridotte in proporzione allo stipendio mensile assegnato in base alle prestazioni di lavoro effettivamente rese.

ART. 11.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede ad iscrivere gli accudienti all'INPS qualunque sia il tipo di servizio espletato e da affidare, la durata delle prestazioni e l'ammontare della retribuzione.

ART. 12.

Sono abrogati gli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

ART. 13.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 10.000 milioni per il 1982, si provvederà con le dotazioni dei capitoli 110 e 112 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1982.

Il ministro dei trasporti è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

TABELLA DEI SERVIZI ESPLETATI DAGLI ACCUDIENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Accudienza dormitori.

Accudienza ritirate.

Accudienza bagni e docce.

Accudienza impianti di riscaldamento.

Accudienza segnali.

Pulizia piazzali ed uffici di stazione e piazzali di deposito.

Pulizia fabbricati alloggi e altri locali coperti dell'Azienda.

Pulizia e custodia dei fabbricati alloggi dell'Azienda comprese le scuole professionali ferroviarie.

Pulizia degli uffici della « Polfer ».

Pulizia degli spogliatoi.

Pulizia delle rogge.

Pulizia delle carrozze ferroviarie.

Pulizia dei fondi fossa e delle cabine ascensori della direzione generale.

Vigilanza cicli e motocicli.

Vigilanza delle linee fuori esercizio.

Vigilanza saltuaria ed accudienza segnali.

Vigilanza di condotte e sorgenti di acqua.

Illuminazione e pulizia delle fermate presenziate ed impresenziate.

Posa petardi stagionale.

Rifornimento idrico delle case cantoniere.

Clorizzazione dell'acqua.

Apertura a richiesta dei passaggi a livello.

Custodia complesso officina compartimentale impianti elettrici Mestre e pulizia fabbricato portineria uffici.

Servizi ausiliari e di custodia presso gli impianti del servizio sanitario.